



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 34

8^a COMMISSIONE PERMANENTE (Lavori pubblici,
comunicazioni)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

427^a seduta: giovedì 26 luglio 2012

Presidenza del presidente GRILLO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

(3408) Deputato DELFINO ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione,
approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 4
SERAFINI Giancarlo (PdL), relatore	3

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

I lavori hanno inizio alle ore 9,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3408) Deputato DELFINO ed altri. - Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la disciplina dell'attività di autoriparazione, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3408, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Serafini.

SERAFINI Giancarlo, relatore. Signor Presidente, il provvedimento in esame, approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, introduce modifiche alla disciplina dell'attività di autoriparazione, allo scopo di adeguare la normativa vigente all'evoluzione tecnologica dei veicoli frattanto intervenuta.

In particolare, l'articolo 1 novella l'articolo 1, comma 3, della legge n. 122 del 1992 (recante «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione»), riducendo le tipologie nelle quali si articola l'attività di autoriparazione da quattro (meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista) a tre (meccatronica, carrozzeria e gommista). L'accorpamento nella nuova attività definita meccatronica delle tradizionali attività di meccanica e motoristica, da una parte, e di elettrauto, dall'altra, trae origine dalla constatazione che l'evoluzione tecnologica dei veicoli ha determinato un intreccio progressivo e sempre più intenso tra funzionamento del motore e delle parti meccaniche e funzionamento degli impianti e delle dotazioni elettriche degli autoveicoli. Diventa quindi inimmaginabile lo svolgimento di interventi di manutenzione e di riparazione su motore e parti meccaniche senza la contemporanea verifica delle connessioni con la parte elettrica e viceversa e viene quindi meno la possibilità di tenere separate, se non per interventi minori e marginali, l'attività meccanico-motorista da quella di elettrauto.

Considerato che una delle finalità della legge n. 122 del 1992 è quella di garantire, a tutela della sicurezza e della salute pubblica, che le imprese esercenti attività di autoriparazione siano caratterizzate da adeguate professionalità e competenze, la variazione delle tipologie di attività comporta una modifica dei requisiti tecnico-professionali richiesti per l'esercizio dell'attività di autoriparazione. L'articolo 2 del disegno di legge in esame prevede quindi che le Regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge, adeguino alle novità introdotte i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi teorico-pratici di qualifica-

zione professionale che l'articolo 7, comma 2, lettera *b*), della legge n. 192 pone come uno dei requisiti necessari per svolgere l'incarico di responsabile tecnico di un'impresa di autoriparazione. Le Regioni potranno procedere all'adeguamento dei programmi previa definizione, mediante un accordo stipulato in sede di Conferenza Stato-Regioni, sentite le organizzazioni sindacali, di livelli minimi comuni.

L'articolo 3 reca poi dettagliate disposizioni transitorie. In particolare, si stabilisce che le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge, sono in possesso dell'abilitazione a svolgere sia l'attività di meccanica e motoristica che quella di elettrauto, siano abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di mecatronica.

Le imprese che invece, alla stessa data, hanno l'abilitazione all'esercizio di una sola di tali attività, ne possono proseguire l'esercizio per cinque anni. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica dell'impresa, qualora non siano in possesso di almeno uno degli ulteriori requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 7 della legge n. 122, devono frequentare con esito positivo il corso professionale ivi previsto, limitatamente alle discipline relative all'abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, tali persone non possono più essere preposte alla gestione tecnica dell'impresa. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede tuttavia che, in questa ipotesi, la persona preposta alla gestione tecnica, qualora abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data di entrata in vigore della legge, possa proseguire l'attività fino al compimento dell'età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

Un ulteriore comma stabilisce che, fino all'adozione delle disposizioni regionali di attuazione dell'articolo 2 del disegno di legge in esame, continuano ad applicarsi i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi regionali attualmente previsti.

L'articolo 4 contiene infine la clausola di invarianza finanziaria.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 9,20.